

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dai Magistrati:

MASSIMO FERRO	- Presidente -
PAOLA VELLA	- Consigliere -
COSMO CROLLA	- Consigliere -
GIUSEPPE DONGIACOMO	- Rel.Consigliere -
FILIPPO D'ACQUINO	- Consigliere -

Oggetto

SOVRAINDEBITAMENTO

Ud. 8/4/2025 – CC

R.G.N. 5068/2022

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5068-2022 proposto da:

NICOLA, rappresentato e difeso dall'Avvocato
per procura in calce al ricorso;

- *ricorrente* -

contro

RICCARDO, nella qualità di liquidatore della
procedura di liquidazione, rappresentato e difeso prima
dall'Avvocato per procura in calce al
controricorso;

- *controricorrente* -

nonché

FALLIMENTO INTERNATIONAL S.R.L., rappresentato
e difeso dapprima dall'Avvocato FRANCESCO MAZZAROLLI per
procura in calce al controricorso e poi dall'Avvocato DANIELE
PIETRO COSTANTINI per procura in atti;

- *controricorrente* -

I.N.P.S.-ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
rappresentato e difeso dagli Avvocati ANTONINO SGROI,
EMANUELE DE ROSE, CARLA D'ALOISIO, LELIO MARITATO e
ANTONIAETTA CORETTI per procura in calce al controricorso;



- controricorrente -

avverso il DECRETO DEL TRIBUNALE DI TREVISO depositato il 7/12/2021, n.190/2021;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO nell'adunanza in camera di consiglio dell'8/4/2025;

FATTI DI CAUSA

1.1. Il tribunale, con la pronuncia in epigrafe, ha accolto il reclamo proposto dal Fallimento International s.r.l. nei confronti del decreto con il quale lo stesso tribunale, in data 18/6/2021, aveva aperto la procedura di liquidazione del patrimonio richiesta da Nicola a norma dell'art. 14 *ter* della l. n. 3/2012.

1.2. Il tribunale, in particolare, ha ritenuto che: - il requisito della mancanza di atti in frode, richiesto dall'art. 14 *quinquies* l. n. 3 cit., non è stato oggetto di abrogazione implicita per effetto della modifica (operata dal d.l. n. 137/2020, conv. dalla l. n. 176/2020) dell'art. 14 *decies* l. n. 3 cit., che ha attribuito al liquidatore la legittimazione ad intraprendere o proseguire le azioni dirette a far dichiarare l'inefficacia degli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori; - tale norma, infatti, *"attribuendo esplicitamente al liquidatore la facoltà di agire in revocatoria ordinaria, ha voluto approntare un rimedio ulteriore a fronte di atti dispositivi suscettibili di essere inquadrati nell'alveo dell'art. 2901 c.c., eliminando ogni dubbio circa la legittimazione processuale di questi"*; - del resto, *"non vi è perfetta sovrapposizione tra fraudolenza e atti dispositivi revocabili, ben potendo i primi tradursi in dissipazioni, occultamenti, dolose omissioni di denuncia di uno o più creditori o nell'esposizione di passività inesistenti, che non sono suscettibili di ripristino ex tunc (cfr. art 173 l.f.)"*; - inoltre, la



mancata indicazione della pendenza di una causa risarcitoria del valore di 700.000 euro, *"oltre ad essere inquadrabile nella dolosa omissione di denuncia di un credito (ancorché litigioso), ... non è affatto indifferente ai fini della fattibilità del piano sotteso alla proposta di liquidazione in termini di manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati"*, posto che, contrariamente a quanto affermato dal liquidatore, *"il riconoscimento del debito risarcitorio non è subordinato al passaggio in giudicato della sentenza civile"*, spettando al liquidatore di decidere sulle domande di ammissione dei crediti e di disporre adeguati accantonamenti a tutela del credito litigioso nelle more dell'accertamento; - la mancata indicazione della causa risarcitoria avviata dal Fallimento reclamante, ove non fosse configurabile come un atto di frode, integra comunque una violazione dall'art. 14 *ter*, comma 5, della l. n. 3/2012, traducendosi in *"un'omissione documentale che non consente di ricostruire compiutamente il patrimonio del debitore"*.

1.3. Il tribunale, quindi, ha accolto il reclamo e, per l'effetto, ha revocato il decreto impugnato.

1.4. Nicola con ricorso notificato il 4/2/2022, ha chiesto, per due motivi, la cassazione del decreto.

1.5. Riccardo nella qualità di liquidatore della procedura di liquidazione, ha notificato controricorso con il quale ha dichiarato di aderire ai motivi di ricorso.

1.6. Il Fallimento International s.r.l. e l'I.N.P.S.- Istituto Nazionale della Previdenza Sociale hanno resistito al ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha lamentato la violazione e la falsa applicazione degli artt. 14 *ter* e 14 *quinquies* della l. n. 3/2012, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., censurando



il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che la mancata indicazione dell'azione di responsabilità proposta nei suoi confronti integrava un atto di frode e che la mancanza di atti in frode ai creditori continuava ad essere un requisito positivo di ammissione alla procedura di liquidazione.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha lamentato la violazione e la falsa applicazione dell'art. 14 *ter* della l. n. 3/2012, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., censurando il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che la mancata indicazione della causa risarcitoria avviata dal Fallimento reclamante, ove non fosse configurabile come un atto di frode, integrerebbe comunque una violazione dall'art. 14 *ter*, comma 5, della l. n. 3/2012, essendosi tradotta in *"un'omissione documentale che non consente di ricostruire compiutamente il patrimonio del debitore"*.

2.3. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto avverso un provvedimento che, revocando il decreto di apertura della procedura di liquidazione del patrimonio in ragione (tra l'altro) dell'affermata inammissibilità della domanda di accesso a tale procedura per l'accertata violazione dell'art. 14 *ter*, comma 5, cit., è, in realtà, privo, pur se pronunciato in accoglimento del reclamo proposto da un creditore, dei caratteri della decisorietà e della definitività.

2.4. Non v'è dubbio, invero, che: - nell'ambito delle procedure di sovraindebitamento disciplinate dalla l. n. 3/2012, come integrata dalla l. n. 221/2012, il ricorso per cassazione proposto avverso il decreto pronunciato in sede reclamo è ammissibile soltanto se si tratta di provvedimento con cui il tribunale, in composizione collegiale, abbia accolto o respinto, per ragioni di merito (vale a dire, concernenti la ritenuta sussistenza o insussistenza dei fatti costitutivi della domanda o,



per contro, dei fatti impeditivi alla sua proposizione), la domanda (di omologazione del piano o dell'accordo ovvero di liquidazione dei beni) proposta dal debitore; - solo in tale caso, infatti, il decreto, reso all'esito di un procedimento che si svolge nel contraddittorio (anche solo potenziale) tra le parti, è dotato dei requisiti della decisorietà e della definitività, in quanto idoneo non solo ad incidere sui contrapposti diritti soggettivi delle parti ma anche ad incidervi (sia pur allo stato degli atti) con la particolare efficacia del giudicato, regolamentando in modo incontrovertibile, con provvedimento non suscettibile di distinta impugnazione, la dedotta situazione di sovraindebitamento (Cass. n. 30529 del 2024, in motiv.; Cass. n. 28013 del 2022; Cass. n. 22797 del 2023; Cass. n. 4451 del 2018).

2.5. Non è, per contro, ammissibile il ricorso per cassazione ove sia stato proposto avverso il decreto che ha dichiarato l'inammissibilità della proposta o del piano.

2.6. Si è, infatti, detto che: - il decreto reiettivo del reclamo avverso il provvedimento di rigetto dell'ammissibilità del piano del consumatore di cui agli artt. 6, 7, comma 1 *bis*, ed 8 della l. n. 3 cit., non precludendo a quest'ultimo, benché nei limiti temporali previsti dall'art. 7, comma 2, lett. b), della medesima legge, di presentare un altro e diverso piano di ristrutturazione dei suoi debiti, è privo dei caratteri della decisorietà e definitività, e non è, dunque, ricorribile per cassazione (Cass. n. 1869 del 2016; Cass. n. 20917 del 2017); - il decreto che, in sede di reclamo, abbia confermato la dichiarazione di inammissibilità della proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti è privo dei caratteri della decisorietà e definitività, non decidendo nel contraddittorio tra le parti su diritti soggettivi, e non esclude, pertanto, la reiterabilità della proposta medesima, sicché non è ricorribile per cassazione



(Cass. n. 6516 del 2017; Cass. n. 27301 del 2022); - il decreto reiettivo del reclamo avverso il provvedimento che ha dichiarato inammissibile la proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, non decidendo nel contraddittorio tra le parti su diritti soggettivi e non escludendo, pertanto, la reiterabilità della proposta medesima, è privo dei caratteri della decisorietà e definitività e non è ricorribile per cassazione (Cass. n. 4500 del 2018); - il decreto del tribunale che abbia dichiarato inammissibile la proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti, presentata dal debitore che versi in stato di sovraindebitamento, non è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., perché il provvedimento è privo dei caratteri della decisorietà e definitività, e pertanto non è suscettibile di passaggio in giudicato (Cass. n. 30534 del 2018).

2.7. Nei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, se il provvedimento reso in sede di reclamo si arresta alla fase dell'inammissibilità della domanda, in ragione, ad esempio, della mancanza di uno dei requisiti previsti dall'art. 7, comma 2, della l. n. 3 cit. (richiamato, in parte, dall'art. 14 *ter*, comma 1, e, comunque, ribadito dall'art. 14 *ter*, comma 5, che riproduce il testo dell'art. 7, comma 2, lett. d), non si ha una decisione sui diritti contrapposti delle parti e non si è, dunque, in presenza di un provvedimento avente il connotato della decisorietà necessario ai fini del ricorso per cassazione (cfr. Cass. n. 30529 del 2024, in motiv.).

2.8. Nello stesso modo e per le stesse ragioni, deve ritenersi che il provvedimento che (come quello impugnato) abbia accolto il reclamo avverso il decreto di apertura della procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 *quinquies* della l. n. 3 cit., in ragione della ritenuta mancanza di un requisito di ammissibilità della domanda (come quello previsto



dall'art. 14 *ter*, comma 5), non è suscettibile di ricorso per cassazione, trattandosi di provvedimento che, in quanto privo del carattere della definitività e della decisorietà, non inibisce la reiterabilità della domanda di apertura della procedura di liquidazione (cfr. Cass. n. 2461 del 2022, in motiv.).

3. Il ricorso (principale) è, dunque, inammissibile: al pari del ricorso (incidentale *ex lege*: cfr. Cass. n. 6154 del 2024) che ha proposto, con controricorso, Riccardo nella qualità di liquidatore della procedura di liquidazione.

4. Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente principale e del ricorrente incidentale e sono liquidate in dispositivo.

5. La Corte dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte tanto del ricorrente principale, quanto del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso principale e del ricorso incidentale; condanna il ricorrente principale e il ricorrente incidentale a rimborsare, in solido, ai controricorrente le spese del giudizio, che liquida, per ciascuno di essi, in €. 5.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte tanto del ricorrente principale, quanto del ricorrente



incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile, l'8 aprile 2025.

Il Presidente

Massimo Ferro

